



C.RAI.P.I.

Cassa di Previdenza - Fondo Pensione dei dipendenti della RAI
Radio Televisione Italiana S.p.A. e delle altre società del Gruppo RAI

**Craipi- Cassa di Previdenza
Fondo pensione dei dipendenti della
RAI – Radiotelevisione italiana
e delle altre Società del Gruppo
Iscrizione Albo COVIP
1309/99**

**Regolamento sulle
Anticipazioni agli Aderenti**

approvato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo
nella seduta del 2 ottobre 2007, modificato
dal Consiglio di Amministrazione nelle riunioni del 21/11/2014, del
16/06/2017 e del 18/05/2020

S O M M A R I O

ANTICIPAZIONI AGLI ADERENTI

Premessa

ART.1 - CONDIZIONI PER OTTENERE L'ANTICIPAZIONE	2
ART. 2 - IMPORTO DELL'ANTICIPAZIONE	2
ART. 3 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE E RELATIVA EROGAZIONE	3
ART. 4 - CAUSALI E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE	4
A) Spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative all'Aderente, al coniuge e/o figli	
B) Acquisto della prima casa di abitazione, per l'Aderente e/ o per i figli	
C) spese per la realizzazione degli interventi (di ristrutturazione) di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del D.P.R 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione dell'Aderente e/o dei figli	
D) Ulteriori esigenze dell'Aderente	
ART. 5 - FACOLTA' DI REINTEGRO	8
ART. 6 - OBBLIGO DI RESTITUZIONE	9
ART. 7 - DECORRENZA DEL REGOLAMENTO	9

Premessa

Il presente regolamento disciplina, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 11 commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. 252/05 (di seguito: decreto.), dallo Statuto (di seguito: Statuto) del Fondo di Previdenza C.RAIP.I. (di seguito: Fondo), dagli orientamenti assunti in materia da parte dell'Organismo di Vigilanza (appresso:COVIP), le richieste di anticipazione sulla Posizione Individuale maturata presso il Fondo C.RAIP.I. secondo i limiti, le causali e le modalità di seguito indicate.

Tale Regolamento è stato assunto con delibera del C.d.A. del Fondo nella riunione del 21 novembre 2014 e modificato nelle riunioni del C.d.A. del 16/06/2017 e del 18/05/2020.

ART. 1 – Condizioni per ottenere l'anticipazione:

1. L'anticipazione può essere concessa dal Fondo esclusivamente nei seguenti casi:

a) spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) acquisto della prima casa di abitazione per l'Aderente e/o per i figli;

c) spese per la realizzazione degli interventi di ristrutturazione di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione dell'Aderente e/o dei figli;

d) per ulteriori esigenze dell'Aderente.

2. L'anticipazione di cui al precedente punto 1, lettera a), può essere richiesta dall'Aderente in qualsiasi momento, a prescindere dalla durata dell'iscrizione.

3. Per le anticipazioni di cui al punto 1, lettere b), c) e d), è necessario aver maturato almeno 8 anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari. Si precisa che ai sensi del comma 9, dell'art. 11 del decreto: ***“ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'Aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.”***

4. Qualora al Fondo risulti notificato, un contratto di finanziamento assistito da garanzia sul TFR, l'Aderente, per ottenere l'anticipazione, dovrà produrre lettera di estinzione del debito oppure lettera esplicita di liberatoria da parte della società finanziaria con indicazione esplicita dell'importo lordo e/o netto da erogare, debitamente timbrata e sottoscritta. Solo nel caso di anticipazione per spese sanitarie, la stessa può essere liquidata nella misura di 4/5, restando 1/5 vincolato a favore dell'ente erogante o in alternativa erogato su espressa liberatoria da parte dello stesso ente. ***(all.n.2 al presente Regolamento)***.

ART. 2 – Importo dell'anticipazione

1. L'importo massimo erogabile dell'anticipazione, è commisurato all'ammontare della posizione individuale maturata, ottenuto valorizzando le quote possedute con riferimento al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui l'anticipazione si intende definita è stabilito come segue:

- 75% nei casi di cui al precedente art. 1, punto 1, lettere a), b), e c);

- 30% nel caso di cui al precedente art. 1, punto 1, lettera d);
- 2. Sono ammesse reiterate richieste di anticipazione, anche per la stessa causale. Le richieste successive alla prima, ai fini dei limiti massimi stabiliti, scontano gli importi di precedenti anticipazioni. Pertanto, l'importo dell'anticipazione successiva alla prima non potrà superare il 75% della posizione individuale complessivamente maturata incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate. Con specifico riguardo alle reiterate richieste del 30%, al fine di evitare di eludere i limiti imposti dalla normativa, si dovrà verificare che l'insieme delle anticipazioni complessivamente erogate con tale causale non superi il 30% della posizione complessiva dell'iscritto incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate. Pertanto, l'importo erogabile sarà determinato calcolando il 30% sulla posizione complessiva dell'Aderente incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate, decurtato delle anticipazioni percepite per il medesimo titolo.
- 3. Fermo restando quanto previsto dai precedenti punti, l'importo dell'anticipazione, al netto delle ritenute fiscali, concedibile per le causali di cui al precedente art. 1, punto 1, lettere da a) a c), non potrà superare l'ammontare delle spese sostenute e/o da sostenere dall'Aderente, documentate, sia in sede preventiva che a consuntivo, come previsto dal successivo art. 4.
- 4. L'importo dell'anticipazione è erogato al netto degli oneri fiscali. Per la disciplina fiscale delle anticipazioni si rimanda al documento sul regime fiscale disponibile sul sito del Fondo (www.craipi.it) nella sezione Normativa – Normativa interna.
- 5. L'importo di soglia minima erogabile, a prescindere dalla causale di richiesta è € 1.000,00 al lordo delle imposte.
- 6. Non sarà possibile richiedere una nuova anticipazione, per qualsiasi causale, se non si è provveduto ad inviare la documentazione a consuntivo prevista dal successivo art. 4 in relazione ad un'anticipazione in precedenza concessa.

Art. 3 Modalità di presentazione delle richieste di anticipazione e relativa erogazione

1. Le richieste di anticipazione devono essere inoltrate direttamente al Fondo, Viale Mazzini, 14 – 00195 Roma, anche mediante posta elettronica e/o PEC agli indirizzi craipi@rai.it; craipi@postacertificata.rai.it, tramite apposito modulo (MOD. ANT. *all.n.1 al presente Regolamento*) compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal richiedente. Si considerano validamente presentate tutte le richieste corredate dalla documentazione prevista dal presente Regolamento, al successivo art. 4.
2. Le richieste, complete di tutta la documentazione prevista, vengono esaminate ai fini della relativa delibera di erogazione, dagli Uffici del Fondo. In caso di riscontro positivo, l'erogazione avverrà indicativamente entro 4 mesi dalla data di ricevimento della richiesta, mediante accredito sul conto corrente bancario indicato nel modulo compilato dall'Aderente.
In caso di esito negativo della domanda, il Fondo ne darà riscontro all'Aderente, entro lo stesso termine.

ART. 4 – CAUSALI E DOCUMENTI DA PRODURRE

Nel caso in cui l’Aderente abbia in essere un contratto di finanziamento con garanzia del TFR, comunicata al Fondo, l’anticipazione richiesta, potrà essere concessa nel rispetto di quanto stabilito all’art. 1, comma 4, che precede.

A) *Spese sanitarie* a seguito di gravissime situazioni relative all’Aderente, al coniuge ed ai figli.

- 1 L’anticipazione è concessa per spese sanitarie conseguenti situazioni gravissime relative all’Aderente, al coniuge purché non legalmente separato ed ai figli anche se adottati o affiliati, per terapie e interventi straordinari riconosciuti e accertati dalle competenti strutture pubbliche. La straordinarietà va intesa facendo riferimento alle terapie e/o interventi di rilievo per importanza e delicatezza dal punto di vista medico ed economico.
- 2 Fra le spese suscettibili di rimborso rientrano anche le spese di viaggio e di soggiorno del familiare che presta assistenza al beneficiario dell’anticipazione, purché adeguatamente documentate.
- 3 L’anticipazione, qualora si basi direttamente su fattura, deve essere richiesta dall’Aderente entro 6 mesi dalla data di effettuazione della spesa.

Documentazione da produrre:

- ❑ attestazione della struttura pubblica competente (ASL o medico di base), relativa alla terapia e/o all’intervento, così come previsto dall’art. 11, n. 7, lett. a), del decreto (***all. n. 3 al presente Regolamento***). L’attestazione prevista ha mero valore certificativo della necessità della terapia e/o intervento, restando l’Aderente libero di scegliere la struttura sanitaria pubblica o privata, italiana od estera alla quale richiedere la prestazione.
- ❑ fatture quietanzate e copia dei bonifici di pagamento delle spese sostenute o, in alternativa, preventivo di spesa avente i requisiti di legge redatto, timbrato e firmato dall’ente o professionista sanitario, che effettuerà la prestazione; firmato per accettazione dall’iscritto; nonché, quando ne ricorra il caso, preventivo delle spese di cui al punto 2 che precede.
- ❑ fatture, ricevute fiscali e/o idonea documentazione fiscale attestante l’effettivo esborso sostenuto debitamente quietanzati; fatture o idonea documentazione fiscale per le spese di cui al punto 2;
- ❑ Certificato di stato di famiglia con indicazione del grado di parentela o altra documentazione idonea ad attestare il grado di parentela nel caso di prestazioni riguardanti il coniuge e/o figli; oppure, in alternativa, solo per i figli, l’estratto di nascita attestante la paternità e maternità;
- ❑ Copia di un documento valido d’identità;
- ❑ Informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni firmata dal coniuge o dai figli maggiorenni, qualora l’anticipazione è richiesta a loro favore. (***all. n.4 al presente Regolamento***).

Nel caso in cui l’anticipazione sia stata concessa ed erogata sulla base di preventivi di spesa, **entro 6 mesi dall’erogazione**, l’Aderente è tenuto a presentare le fatture e/o la documentazione fiscale attestante l’effettiva spesa sostenuta.

B) *Acquisto della prima casa di abitazione per l’Aderente o per i figli*

Per “prima casa di abitazione” si intende l’immobile, il cui acquisto va documentato con atto notarile destinato a residenza o dimora abituale e per il quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto.

Per acquisto si intende:

- acquisto da terzi;
- acquisto in cooperativa;
- costruzione in proprio.

L'anticipazione può essere concessa per acquisti effettuati entro i 18 mesi dal perfezionamento dell'acquisto, dell'assegnazione dell'alloggio in caso di acquisto in cooperativa o dall'ultimazione dei lavori in caso di costruzione in proprio.

Documenti da produrre:

Acquisto da terzi

preventivamente:

- ❑ atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, autenticata ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, da cui risulti la non titolarità, esclusiva o in comunione con il coniuge, di alcun diritto reale (di proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del Comune in cui è ubicato l'immobile;
- ❑ contratto preliminare di compravendita stipulato presso un Notaio, oppure regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, o la proposta di acquisto regolarmente registrata;
- ❑ Certificato di stato di famiglia con indicazione del grado di parentela o altra documentazione idonea ad attestare il grado di parentela nel caso di prestazioni riguardanti il coniuge e/o figli; oppure, in alternativa, solo per i figli, l'estratto di nascita attestante la paternità e maternità;
- ❑ Copia di un documento d'identità valido;
- ❑ Informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, firmata dai figli maggiorenni qualora l'anticipazione è richiesta a loro favore (***all. n.4 al presente Regolamento***).

a consuntivo:

- ❑ Copia del rogito notarile di compravendita; entro 6 mesi dalla data di erogazione dell'anticipazione o in alternativa entro 60 giorni dalla data di stipula del rogito prevista nel preliminare di compravendita;
- ❑ Certificato di Residenza.

In cooperativa

preventivamente:

- ❑ atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, autenticata ai sensi dell'art.21 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, da cui risulti la non titolarità, esclusiva o in comunione con il coniuge, di alcun diritto reale (di proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del Comune in cui è ubicato l'immobile;
- ❑ copia estratta dal libro dei verbali dell'assemblea della cooperativa, della delibera di assegnazione dell'unità immobiliare;
- ❑ dichiarazione del Presidente della cooperativa, attestante la qualità di socio dell'Aderente e/o del figlio, le caratteristiche ed il valore dell'unità immobiliare assegnata e il prospetto dei pagamenti effettuati o da effettuare;
- ❑ Certificato di stato di famiglia con indicazione del grado di parentela o altra documentazione idonea ad attestare il grado di parentela nel caso di prestazioni riguardanti il coniuge e/o figli; oppure, in alternativa, solo per i figli, l'estratto di nascita attestante la paternità e maternità;
- ❑ Copia di un documento d'identità valido;

- ❑ Informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni firmata dai figli maggiorenni qualora l'anticipazione è richiesta a loro favore (*all. n.4 al presente Regolamento*).

a consuntivo:

- ❑ atto notarile di assegnazione dell'unità immobiliare entro 60 giorni dalla stipula;
- ❑ certificato di residenza.

Costruzione in proprio

preventivamente:

- ❑ atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, autenticata ai sensi dell'art.21 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, da cui risulti la non titolarità, esclusiva o in comunione con il coniuge, di alcun diritto reale (di proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del Comune in cui è ubicato l'immobile;
- ❑ copia del titolo di proprietà del terreno;
- ❑ copia della concessione edilizia rilasciata dal Comune;
- ❑ preventivo di spesa relativo alla progettazione dei lavori, acquisto materiale e esecuzione dei lavori;oneri di urbanizzazione e concessioni;
- ❑ Certificato di stato di famiglia con indicazione del grado di parentela o altra documentazione idonea ad attestare il grado di parentela nel caso di prestazioni riguardanti il coniuge e/o figli; oppure, in alternativa, solo per i figli, l'estratto di nascita attestante la paternità e maternità;
- ❑ Copia di un documento d'identità valido;
- ❑ Informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni firmata dai figli maggiorenni qualora l'anticipazione è richiesta a loro favore (*all. n.4 al presente Regolamento*).

a consuntivo:

- ❑ Copia delle fatture quietanzate o copia dei bonifici attestanti l'ammontare della spesa sostenuta per la costruzione;
- ❑ certificato comunale di ultimazione lavori entro 60 giorni dall'emissione dello stesso
- ❑ certificato di residenza.

L'atto notorio o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, non è necessaria qualora sia contenuta nel rogito notarile e la richiesta di anticipazione sia effettuata successivamente al perfezionamento della compravendita, dell'assegnazione dell'alloggio in caso di acquisto in cooperativa o dall'ultimazione dei lavori in caso di costruzione in proprio.

È ammissibile l'erogazione dell'anticipazione anche nelle ipotesi di seguito indicate:

- 1) acquisto di una quota della proprietà immobiliare, avendo a riferimento il valore della quota e non quello dell'intero immobile, a condizione che la quota dell'immobile costituisca prima casa e sia destinata a residenza o dimora abituale dell'Aderente o dei suoi figli;

- 2) acquisto di un immobile a titolo di proprietà superficiaria, sempre a condizione che l'immobile costituisca prima casa di abitazione dell'Aderente o dei figli e che tale destinazione sia adeguatamente documentata;
- 3) acquisto della nuda proprietà di un immobile, a condizione che l'Aderente o i suoi figli abbiano ivi stabilito la propria residenza e tale circostanza sia debitamente documentata;
- 4) acquisto di prima casa di abitazione per sé o per i figli in stato estero, purché l'Aderente o i suoi figli ivi abbiano o intendano trasferire la propria residenza;
- 5) acquisto effettuato, successivamente alla data del matrimonio, anche solo dal coniuge dell'Aderente in regime di comunione legale dei beni;
- 6) L'iscritto che è già proprietario, anche in regime di comunione dei beni con il coniuge, di un immobile acquistato con i benefici fiscali previsti per la prima casa, può richiedere un'anticipazione per l'acquisto di un altro immobile, per il quale beneficia delle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto della prima casa, a condizione che si impegni ad alienare l'altro immobile entro dodici mesi dal nuovo acquisto. Tale circostanza dovrà essere esplicitamente riportata nell'atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, qui di seguito indicato.

Non potrà essere concessa l'anticipazione nei seguenti casi:

- 1) Qualora l'Aderente che sia coniuge separato già comproprietario di un immobile assegnato in godimento al coniuge, sul presupposto che l'assegnazione della casa coniugale non sottrae la titolarità del diritto di godimento al coniuge non assegnatario né sottrae il diritto di godimento in via definitiva;
- 2) in caso di successivo acquisto di una pertinenza della prima casa di abitazione già di proprietà dell'Aderente;
- 3) per acquisti della proprietà di immobili che non comportino oneri a carico dell'Aderente, come nel caso di acquisti a titolo gratuito (es. donazione).

C) Interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione di proprietà dell'Aderente e/o dei figli

Per interventi di ristrutturazione e manutenzione si intendono gli interventi di cui alle lettere a; b; c;) d) ed e) del comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001, sulla prima casa di abitazione di proprietà dell'aderente e/o dei figli. L'anticipazione è concessa per gli interventi di seguito indicati, anche per spese sostenute entro i 18 mesi precedenti la richiesta di anticipazione:

- *manutenzione ordinaria*

opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

- *manutenzione straordinaria*

opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

- *restauro e risanamento conservativo*

interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze d'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

-ristrutturazione edilizia

opere rivolte a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

La tipologia delle spese ammesse è la seguente:

- progettazione lavori
- acquisto materiali
- esecuzione lavori
- relazione di conformità
- imposte e diritti pagati per concessioni
- autorizzazioni ed oneri di urbanizzazione

Documentazione da produrre

preventivamente:

- atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dal quale risulti che l'immobile per il quale viene avanzata la richiesta è di proprietà dell'Aderente e/o figlio;
- copia denuncia di inizio attività presentata ai competenti Uffici Comunali. Nel caso in cui non vi sia l'obbligo di denunciare l'inizio dell'attività, nel preventivo di spesa e/o nelle fatture andrà indicato che gli interventi riguardano lavori di ristrutturazione per "manutenzione ordinaria".
- copia dell'eventuale capitolato dei lavori da effettuare sottoscritto da un professionista abilitato;
- fatture quietanzate e copia dei bonifici di pagamento dei lavori effettuati o, in alternativa, preventivo di spesa, debitamente timbrato e firmato dall'impresa edile e/o professionista e per accettazione dall'Aderente, con indicazione della spesa complessiva da sostenere, datato

- non oltre sei mesi precedenti la richiesta. Si specifica che, se non espressamente indicata nel preventivo, l'IVA non viene considerata dal Fondo nell'importo erogabile;
- ❑ in caso di manutenzioni e/o restauri e/o ristrutturazioni effettuati su parti comuni condominiali è necessario produrre copia della delibera assembleare attestante l'incarico per l'effettuazione dei lavori e la ripartizione millesimale dei costi;
 - ❑ Certificato di stato di famiglia con indicazione del grado di parentela o altra documentazione idonea ad attestare il grado di parentela nel caso di prestazioni riguardanti il coniuge e/o figli; oppure, in alternativa, solo per i figli, l'estratto di nascita attestante la paternità e maternità;
 - ❑ Copia di un documento d'identità valido;
 - ❑ Informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni firmata dai figli maggiorenni qualora l'anticipazione è richiesta a loro favore (*all. n.4 al presente Regolamento*).

Nel caso in cui, l'anticipazione sia stata concessa sulla base di preventivi, l'Aderente dovrà produrre entro 6 mesi dalla data di erogazione:

- ❑ Copia delle fatture quietanzate e copia dei bonifici di pagamento dei lavori effettuati;
- ❑ Copia della certificazione di ultimazione dei lavori;
- ❑ in caso di manutenzioni e/o restauri e/o ristrutturazioni effettuati su parti comuni condominiali è necessario produrre copia consuntivo di spesa con l'avvenuta ripartizione millesimale.

D) Ulteriori esigenze dell'Aderente

Per tale causale, non sono ammesse anticipazioni che complessivamente superino, al lordo di precedenti anticipazioni già ricevute per la stessa causale, il 30% della Posizione Individuale, percentuale che quindi costituisce il limite massimo erogabile.

Rientrano in tale ambito ad ogni effetto le anticipazioni fruibili per la formazione e la formazione continua (art. 7, comma 2, l. n. 53/2000) e per godimento di congedo parentale (art. 5, comma 1, d. lgs n. 151/2001).

Al modello di richiesta di anticipazione va allegata una copia del documento d'identità valido.

Non sono ammesse anticipazioni per causali diverse da quelle previste dal presente articolo.

ART. 5 – FACOLTA' DI REINTEGRO

Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'Aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali, da comunicarsi preventivamente al Fondo, eccedenti il limite di 5.164,57 euro. In particolare, si evidenzia quanto segue:

- i reintegri riguardanti montanti maturati fino al 31 dicembre 2006 sono equiparabili al versamento di contributi volontari e quindi, per la parte eccedente il limite di € 5.164,57, devono essere comunicati al Fondo come “Contributi non dedotti”;
- limitatamente al reintegro dei montanti maturati a far data dal 1° gennaio 2007, sulle somme eccedenti il predetto limite è riconosciuto all'Aderente un credito di imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato (v. art. 11, comma 8, del Decreto Legislativo n. 252/2005);
- Il credito d'imposta è un credito dell'Aderente e pertanto deve essere inserito nella propria dichiarazione annuale dei redditi;
- I dati necessari per individuare i periodi sopra richiamati sono reperibili nel prospetto di liquidazione inviato dal Fondo in occasione dell'erogazione dell'anticipazione.

Il reintegro della posizione, da richiedersi compilando il modulo predisposto dal Fondo, potrà aversi in unica soluzione, al lordo delle imposte dovute, ovvero in forma rateale fino ad un massimo di 12 rate, il cui primo versamento decorre dalla data di approvazione da parte del Fondo del piano di rateazione.

ART. 6 – OBBLIGO DI RESTITUZIONE

L'Aderente che non produrrà la documentazione a consuntivo prevista dal Regolamento nei termini indicati dallo stesso, ferme le eventuali ulteriori implicazioni di ordine fiscale, è tenuto alla restituzione di quanto ricevuto a titolo di anticipazione, al lordo delle ritenute fiscali operate.

In caso di mancata restituzione, il Fondo si riserva di attuare le procedure necessarie al recupero delle somme. Inoltre, verrà applicato quanto disposto al punto 7 dell'art. 2 del presente Regolamento.

In ogni caso, in presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, il Fondo non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore di Aderenti che dovessero risultare, successivamente, non legittimati a ricevere l'anticipazione.

ART. 7 – DECORRENZA DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento trova applicazione per le richieste formulate dal **18 maggio 2020**.

Considerata la notevole dinamica della normativa di riferimento, le indicazioni di questo documento potrebbero subire delle modifiche successive. In ogni caso sarà ritenuta vincolante e prevalente su tale documento la normativa vigente al momento della richiesta e le interpretazioni dell'Autorità di Vigilanza (COVIP) in tema di anticipazioni.
--



C.RAI.P.I.

Cassa di Previdenza - Fondo Pensione dei dipendenti della RAI
Radio Televisione Italiana S.p.A. e delle altre società del Gruppo RAI

**Da presentare in alternativa alla casella
craipi@rai.it; all'indirizzo PEC
craipi@postacertificata.rai.it;
consegnato direttamente al
Fondo Pensione CRAIPI
Viale Mazzini, 14
00195 – ROMA**

**MODELLO ANT - RICHIESTA ANTICIPAZIONE SULLA POSIZIONE
INDIVIDUALE ACCANTONATA**

Il sottoscritto _____ matr. _____

C.F. _____

nato a _____ prov. _____ il ____/____/____

residente a _____ prov. _____ C.A.P. _____

Via _____ n° _____ tel. _____

Dipendente della Società _____ Sede/Unità _____

Iscritto alla CRAIPI dal _____

preso atto dello Statuto della CRAIPI e del Regolamento sulle anticipazioni, di cui dichiara di avere piena cognizione,

CHIEDE

ai sensi dell'art. 13 dello Statuto di conseguire un'anticipazione delle prestazioni a valere sulla mia posizione individuale nella misura del _____%, ovvero per un importo pari a € _____(al netto delle imposte) del valore di detta posizione (*se viene indicato l'importo può essere omessa la percentuale*). **L'importo di soglia minima erogabile è € 1.000,00(mille euro/00),**

per il seguente **MOTIVO:**

Indipendentemente dall'anzianità di iscrizione

- Spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sè, al coniuge e ai figli per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche (in misura non superiore al 75% della posizione maturata).

Decorsi 8 anni di iscrizione

- Acquisto prima casa di abitazione per l'Aderente (in misura non superiore al 75% della posizione maturata);
- Acquisto prima casa di abitazione per i figli dell'Aderente (in misura non superiore al 75% della posizione maturata);
- Interventi di manutenzione, restauro, risanamento e ristrutturazione sulla prima casa, di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'articolo 3, comma 1 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (in misura non superiore al 75% della posizione maturata);
- Ulteriori esigenze del lavoratore (in misura non superiore al 30% della posizione maturata)

ESTINZIONE FINANZIAMENTO/LIBERATORIA PER ANTICIPAZIONE RICHIESTA AL FONDO PENSIONE C.RAL.P.I.

Io _____ sottoscritto/a

codice fiscale |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| nato/a il _____

a _____ residente a _____

DICHIARO

di aver estinto il contratto di finanziamento n. _____ con la Finanziaria

Timbro e firma della Finanziaria

Firma dell'aderente

Luogo e data _____

di avere in atto un contratto di finanziamento n. _____ con la Finanziaria

_____ che autorizza l'anticipazione richiesta o autorizza l'anticipazione per un importo netto massimo di € _____ / _____
(importo in lettere _____ / _____)

Timbro e firma della Finanziaria

Firma dell'aderente

Luogo e data _____

N.B.:

In caso di più contratti di cessione del quinto dello stipendio, è necessario che l'aderente presenti liberatoria per ogni finanziaria.

Dati finanziaria

Nome finanziaria.....

N.iscrizione albo/elenco

Indirizzo...

Persona da contattare..... nome.....cognome.....telmail.....

All. n. 3

*Dichiarazione ASL o altra struttura pubblica competente
per richiedere al Fondo Pensione una anticipazione per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni
relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture
pubbliche*

Spett.le C.RAI.P.I

In relazione alla domanda presentata dal Vs. aderente:

Cognome _____ e Nome _____ nato/a
a _____ il _____ C.F. _____

al fine di ottenere un'anticipazione dei contributi accumulati nel Fondo Pensione C.RAI.P.I., come previsto dall'art.11, comma 7, lettera a del D. Lgs. n° 252 del 05/12/2005, vista la documentazione sanitaria ed i preventivi di spesa ovvero le fatture che costituiscono parte integrante della presente

SI DICHIARA

che il sig./sig.ra _____
(riportare il nome dell'aderente al Fondo Pensione o del familiare dell'Aderente)

necessita di terapie/interventi legati a gravissime situazioni ed aventi carattere di straordinarietà sotto il profilo medico ed economico.

_____ li _____

Timbro e firma

All. n. 4

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13, DEL D.LGS. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni

(Da inviare nel caso in cui l'anticipazione sia richiesta per il coniuge o per i figli)

Il Fondo Pensione C.RAI.P.I. informa che la documentazione richiesta contiene dati personali che verranno trattati, sia con supporto cartaceo sia con l'ausilio di strumenti elettronici, ai fini della liquidazione delle quote versate al Fondo.

Il conferimento di tali dati é necessario alla liquidazione delle spettanze dovute e, pertanto, il rifiuto a fornire la documentazione di cui sopra ed il mancato consenso alle fasi del trattamento rendono impossibile l'espletamento di tale attività.

I dati personali possono essere comunicati:

- ai soggetti deputati alla gestione dei contributi previdenziali complementari e all'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari del Fondo Pensione;
- a terzi per la fornitura di servizi di direzione e gestione, controllo interno, controllo contabile, informatici e di archiviazione.

Titolare del trattamento dei dati é il Fondo Pensione C.RAI.P.I. , con sede in Roma, Viale Mazzini n. 14.

All'interessato competono tutti i diritti di cui all'art. 7, del D. Lgs 196/2003.

Dichiaro di aver letto l'informativa ed:

- acconsento
- non acconsento

al trattamento dei dati.

(Nome e cognome del coniuge o del figlio beneficiari dell'anticipazione)

Firma _____
(del coniuge o del figlio beneficiari dell'anticipazione)

n.b.: In caso di prestazioni riguardanti il figlio minore e/o incapaci, la firma sarà apposta dall'Aderente